

REPUBBLICA ITALIANA
Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 18 dicembre 2013

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal commissario straordinario della provincia di Messina con nota prot. n. 35389/13 del 21 ottobre 2013 (prot. Cdc n. 123 del 28/10/2013);

vista l'ordinanza n.522/2013/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore dott. Giovanni Di Pietro,

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il commissario straordinario della provincia di Messina ha richiesto di

conoscere se, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 97/2013, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore possa considerarsi entrata propria della regione Sicilia o entrata propria di ogni singola provincia.

* * * * *

La Sezione reputa preliminarmente la richiesta di parere ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto rispondente ai criteri stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010.

Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, essendo relativo all'interpretazione ed all'applicazione di norme che concernono specificamente il settore delle entrate degli enti locali.

È dirimente, in proposito, osservare come questioni interpretative di contenuto analogo siano state concordemente reputate ammissibili in sede consultiva dalla giurisprudenza contabile.

In via preliminare si rileva che il parere richiesto dalla provincia di Messina viene reso senza l'indicazione di soluzioni concrete, che devono piuttosto ritenersi diretta espressione dell'esercizio dei poteri che sono propri dei titolari delle singole funzioni amministrative interessate, privilegiando piuttosto una ricostruzione sistematica delle diverse fonti normative intervenute, nel corso degli ultimi anni, per disciplinare la predetta materia.

La materia del parere involge in ogni caso l'esame di istituti che sono ricompresi nella contabilità pubblica e che pertanto, in linea generale ed astratta, verranno analizzati al fine di rendere un ausilio a favore dell'ente richiedente.

In particolare il parere richiede di valutare la natura dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in conseguenza dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 maggio 2013 n. 97.

Risulta utile pertanto analizzare gli interventi legislativi più recenti che hanno modificato la disciplina normativa, a partire dal decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che, all'articolo 60, comma 1, ha previsto la devoluzione alle province del gettito di tale imposta, nel rispetto delle autonomie speciali.

Il legislatore regionale è successivamente intervenuto con l'articolo 10 della legge 26 marzo 2002 n. 2 e, adeguandosi alla normativa statale, ha stabilito l'attribuzione alle province del gettito dell'imposta sull'assicurazione da responsabilità civile.

Il legislatore statale è poi nuovamente intervenuto con l'articolo 4, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, successivamente convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, stabilendo la modifica in tributo proprio derivato delle province della predetta imposta.

Tale ultimo intervento del legislatore statale ha determinato la proposizione della relativa

questione di legittimità costituzionale da parte della regione Sicilia in quanto le norme appena richiamate si ponevano in contrasto con le previsioni dello Statuto e con le relative norme di attuazione.

In particolare, come poi confermato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 97/2013, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è da considerare quale tributo erariale e, in quanto tale, rientra tra quelle imposte che, sulla base dell'articolo 36 dello Statuto e delle norme di attuazione, spetta alla regione Sicilia in quanto viene riscossa nel suo territorio.

La Corte Costituzionale ha inoltre chiarito che, al di là della qualificazione formale operata dal legislatore ordinario con la definizione di tributo proprio derivato provinciale di tale imposta, resta comunque indiscussa la natura di tributo erariale in quanto viene istituito e regolato dalla legge dello Stato.

L'accertata natura sostanziale di tributo erariale determina l'applicazione dell'articolo 36 dello Statuto e delle relative norme di attuazione (articolo 2 D.P.R. n. 1074/65) in forza dei quali spettano alla regione Sicilia non solo tutte le entrate da essa direttamente deliberate ma anche tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio a prescindere dalla denominazione ricevuta.

Le predette considerazioni non consentono al legislatore statale di disporre in via diretta l'attribuzione del gettito dei tributi erariali riscossi sul territorio siciliano in quanto il gettito di tali imposte spetta alla regione che potrà, nell'ambito dell'autonomia fatta salva dallo Statuto, recepire gli indirizzi statali ed eventualmente destinare il gettito dell'imposta sulle assicurazioni a favore delle province, come in precedenza aveva fatto con la legge regionale n. 2 del 2002 in conseguenza dell'emanazione del decreto legislativo 446/97.

Il legislatore regionale, in data successiva alla proposizione del quesito, è intervenuto con l'articolo 1 della legge 5 dicembre 2013 n. 21 prevedendo espressamente la conferma di quanto stabilito con la legge 26 marzo 2002 n.2 ovvero la devoluzione del gettito dell'imposta alle province regionali e al contempo richiamando l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 per la misura dell'imposta e per le modalità del prelievo.

Tale ultimo intervento normativo, sostanzialmente confermativo della precedente disciplina dettata dalla legge n. 2/2002, in considerazione della devoluzione del gettito dell'imposta a favore delle province determina quale conseguenza, come già disposto dall'articolo 10, comma 4 della citata legge n. 2/2002, la riduzione dei trasferimenti alle province per un importo pari al gettito riscosso per la predetta imposta.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2013.

Il Relatore

(dott. Giovanni Di Pietro)

Il Presidente

(dott. Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria il 10 GENNAIO 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)